

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5130 del 10/09/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al Sistema Fognario BO32038, rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione, sito in Via Selice senza numero civico, in Comune di Imola (BO), per la raccolta di acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola - Bacino Santerno - Gambellara", opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla società Imola Autoimmobiliare S.r.l. quale soggetto privato ed in attesa di cessione della proprietà e della gestione al Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5335 del 10/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al Sistema Fognario BO32038, rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione, sito in Via Selice senza numero civico, in Comune di Imola (BO), per la raccolta di acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola - Bacino Santerno - Gambellara", opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla società Imola Autoimmobiliare S.r.l. quale soggetto privato ed in attesa di cessione della proprietà e della gestione al Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 22/05/2025 e acquisita da

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ARPAE con PG/2025/0096429 del 26/05/2025 (**pratica Sinadoc 18775/2025**) dal procuratore della società Imola Autoimmobiliare S.r.l. (C.F. 02422150371 e P.IVA 00577071202), con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Emilia n. 116, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il Sistema Fognario BO32038, rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione, sito in Via Selice senza numero civico, in Comune di Imola (BO);

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate della raccolta di acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale del Sistema Fognario in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane meteoriche {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

DATO ATTO che il Sistema Fognario in oggetto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza ed in particolare il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/2006.
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali.
- D.G.R. Emilia-Romagna:
 - n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
 - n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*".
 - n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".
 - n. 201 del 22/02/2016 concernente "*Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*".
 - n. 569 del 15/04/2019 di "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie*".

ad essi afferenti”.

- n. 2153 del 20/12/2021 di “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”.*
- n. 2201 del 18/12/2023 di “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”.*
- R.D. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/116331 del 27/06/2025 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Imola, Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda, gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l’espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere di conformità tecnica reti acque bianche in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. in merito alla conformità delle infrastrutture fognarie realizzate in vista delle prevista successiva gestione pubblica nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (PG/2025/123358 del 09/07/2025)
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali (PG/2025/128630 del 16/07/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi e in merito alla convenzione urbanistica tra il Comune di Imola e la società Imola Autoimmobiliare S.r.l., quale soggetto attuatore per l’esecuzione di un “Fabbricato ad uso commerciale non alimentare con realizzazione e cessione gratuita, a scomputo oneri di urbanizzazione, di parcheggio pubblico e cabina elettrica in via

Selice”, convenzione dalla quale risulta che Comune di Imola acquisirà in carico, a collaudo favorevole delle opere eseguite, la proprietà e la gestione delle infrastrutture realizzate per la raccolta e l’allontanamento delle acque reflue urbane del Sistema Fognario in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell’ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA a favore della Imola Autoimmobiliare S.r.l., per la raccolta di acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale del Sistema Fognario in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all’ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale

n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Imola Autoimmobiliare S.r.l. (C.F. 02422150371 e P.IVA 00577071202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, che realizza e provvisoriamente gestisce il **Sistema Fognario BO32038** (scarico rete 037032073 e nodo 1 - codici ARPAE - SAC di Bologna), rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione, sito in Via Selice senza numero civico, in Comune di Imola (BO), di raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola - Bacino Santerno - Gambellara" (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nel Allegato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "*Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane meteoriche*" di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Società Imola Autoimmobiliare S.r.l.
Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - Bacino Santerno - Gambellara”
Sistema Fognario BO32038
Rete separata acque reflue urbane meteoriche con vasca di laminazione
via Selice senza numero civico
Comune di Imola (BO)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui all’Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005, della D.G.R.1860/2006 e della D.G.R.569/2019

1. Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal **Sistema Fognario BO32038** (tipo separato acque meteoriche con vasca di laminazione) a servizio di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale appartenente all’**Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - Bacino Santerno - Gambellara”** (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto.

2. Descrizione del sistema fognario

Sistema Fognario BO32038 - Scarico Rete 037032073 - Nodo 1 – rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione in via Selice senza numero civico, Comune di Imola (BO).

Scarico diretto in corpo idrico superficiale consortile denominato Canale dei Molini, delle acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche. L'immissione in acque superficiali avviene mediante una condotta dal diametro inferiore a 200 mm, previa laminazione idraulica realizzata mediante elementi scatolari per un volume utile di laminazione pari a di 56,25 m³ e con portata di scarico massima pari a 1,93 l/s. Trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate in base a concezione urbanistica che ne prevede la cessione della proprietà e della gestione al Comune di Imola.

3. Prescrizioni

- a) Considerata la destinazione d'uso dell'area servita (aree esterne pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto di espansione urbanistica a destinazione commerciale), lo scarico in uscita dalla vasca di laminazione delle acque reflue urbane meteoriche originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche.
- b) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
1. **siano rispettate le prescrizioni operative ed idrauliche disposte dal Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda con parere idraulico favorevole n. 7736 del 22/12/2023, allegato al presente documento come parte sostanziale ed integrante.** Si specifica che la vasca di laminazione, dalla quale ha origine lo scarico finale autorizzato con il presente provvedimento, è parte integrante del sistema fognario separato acque reflue urbane meteoriche pertanto anch'essa sarà oggetto del previsto passaggio in carico alla gestione pubblica, ferma restando la possibilità del futuro soggetto pubblico gestore di attivare specifiche convenzioni con il privato attuatore od altri soggetti privati interessati, per la gestione della manutenzione ordinaria del sistema di laminazione finalizzata a mantenerne la piena funzionalità idraulica;
 2. la vasca di laminazione **sia gestita prevedendone** lo svuotamento completo dopo eventi meteorici rilevanti;
 3. il sistema di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche del Comparto non sia mai utilizzato per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006);
 4. il complessivo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuto conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento;
 5. il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc...);
 6. sia effettuata con periodicità almeno annuale la verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, vasca di laminazione, ecc...) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
 7. il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
 8. lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche non sia causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
 9. sulla rete fognaria a monte del recettore dovrà essere installata una valvola di intercettazione

di eventuali sversamenti accidentali;

10. sulle aree esterne non devono essere presenti depositi di rifiuti o materie prime tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

11. sia garantita la separazione di tutte le eventuali acque di scarico (domestiche, meteoriche o industriali), provenienti dalla porzione di lotto dedicata ad attività commerciale, da quelle meteoriche di dilavamento provenienti dal parcheggio pubblico, dal momento che l'autorizzazione riguarda esclusivamente queste ultime.

4. Altre prescrizioni generali

- a) Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.
- b) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Imola e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (D.G.R. 569/2019 del 15/04/2019), dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione.**
- c) Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal soggetto gestore del corpo idrico recettore diretto dello scarico (Canale Molini – Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda), con riferimento al parere reso nell'ambito del procedimento istruttorio ed agli altri documenti relativi alla valutazione sul progetto urbanistico-edilizio.
- d) Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della D.G.R. 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del complessivo sistema fognario (rete separata raccolta acque bianche, vasca di laminazione e relativo scarico) da parte del Comune di Imola e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento.
- e) La voltura intestazione dovrà essere estesa anche al provvedimento di concessione demaniale. La Titolarità dello scarico finale non preclude la possibilità di accordi o contratti specifici tra Comune di Imola, Gestore del Servizio Idrico e Soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione del verde (vasche di laminazione) mentre si esclude la possibilità di mantenere in delega al privato responsabilità dello scarico finale e la gestione di impianti e di manufatti che servono alla corretta continuità funzionale dell'intero sistema fognario ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico ricettore dello scarico finale autorizzato.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/0096429 del 26/05/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - Planimetria rete fognaria non datata (al PG/2025/0096429 del 26/05/2025) e allegata in calce.


Pratica Sinadoc n. 18775/2025

Documento redatto in data 09/09/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Parcheggio Pubblico oggetto di cessione

Immissione acqua potabile nel Canale del Mulino

Via Brodolini
Via Selice Provinciale

LEGENDA

Imhoff Fosse Imhoff Fluviale

Imhoff Degrassatore Pozz. Ispezione

Imhoff Stone frange Cadiotti 40x40

DATI IMPIANTO FOGNANTE E DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALE DOMESTICHE

UNITA' 1 - ristorante - n.220 coperti max = 74 a.g.
Degrassatore richiesto 3.700 lt
Imhoff richiesta 18.500 lt

Deg 1, (Cucina) = 3.780 lt (diam. 185x1181cm)
Deg 1,2 (servizi) = 1.680 lt (diam. 130x1178cm)
Imh 1 = 18.130 lt (dim.1465x4210x1234 cm)

UNITA' 2 - commerciale non alimentare
n.6 addetti max = 2 a.g.
Degrassatore richiesto 250 lt
Imhoff richiesta 500 lt

Deg 2 = 250 lt (diam. 80x109 cm)
Imh 2 = 1.180 lt (diam. 130x1125cm)

UNITA' 3 - commerciale non alimentare
n.6 addetti max = 2 a.g.
Degrassatore richiesto 250 lt
Imhoff richiesta 500 lt

Deg 3 = 250 lt (diam. 80x109 cm)
Imh 3 = 1.180 lt (diam. 130x1125cm)

UNITA' 4 - commerciale non alimentare
n.6 addetti max = 2 a.g.
Degrassatore richiesto 250 lt
Imhoff richiesta 500 lt

Deg 4 = 250 lt (diam. 80x109 cm)
Imh 4 = 1.180 lt (diam. 130x1125cm)

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Bucchi Matteo

Prot. n. 7736 del 22/12/2023

Egregio Signore

IMOLA AUTOIMMOBILIARE S.R.L

c/o IMOLA_AUTOIMMOBILIARE_SRL@LEGALMAIL.IT

c.a. GIANFRANCO MONTANARI

Oggetto: CONCESSIONE in merito alla realizzazione di opere per due scarichi in canale di superficie proveniente da due lotti della superficie totale pari a 6565 mq. proveniente dal lotto sito in via Selice al fg. 116 mapp 863-864-866 (Comune di Imola)

PREMESSE

- o premesso che in data 19/12/2023, il geom. Suozzi Andrea, in qualità di progettista per conto della **IMOLA AUTOIMMOBILIARE S.R.L** sede legale a Imola (BO) - CAP 40026 - in Via Emilia 116 C.F./P. IVA: 02422150371 con domanda pervenuta in data medesima, ns. prot. n. 7735, ha chiesto l'emissione della concessione per **in merito alla realizzazione di opere per due scarichi in canale di superficie proveniente da due lotti della superficie totale pari a 6565 mq. proveniente dal lotto sito in via Selice al fg. 116 mapp 863-864-866 (Comune di Imola)**;
- o esaminata la documentazione presentata e consistente in domanda, planimetria stato di fatto, stato di progetto, relazione tecnica di verifica idraulica, planimetria catastale;
- o viste le risultanze istruttorie;
- o vista la normativa vigente in materia;
- o visto lo statuto consortile;

SI COMUNICA CHE

con riferimento alla Vostra richiesta a noi pervenuta in data 19/12/2023, ns. prot. n. 7735, relativa all'oggetto, questo Consorzio rilascia, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei propri regolamenti,

NULLA OSTA

in favore del Signor

GIANFRANCO MONTANARI CF: MNTGFR66M08E289V

in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' IMOLA AUTOIMMOBILIARE S.R.L**

(*d'ora innanzi, in unicum, "Concessionario"*), fatti salvi, in ogni caso, i diritti e le ragioni dei terzi e subordinatamente

all'accettazione espressa ed alla osservanza da parte del Concessionario, **delle seguenti inderogabili condizioni e termini:**

Articolo 1 (Autorizzazioni e permessi)

1. Il presente provvedimento non è sostitutivo delle autorizzazioni e/o permessi di qualsiasi genere o natura, sia comunali sia da parte di altri enti pubblici e/o privati, preposti, eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto, che pertanto dovranno essere richiesti (ed ottenuti) ai soggetti competenti da parte del Concessionario, il quale si assume, dunque, ad ogni effetto, ogni e più ampia responsabilità, ivi compresa quella in sede civile, penale, amministrativa.
2. Il presente atto non costituisce garanzia di corretta progettazione e di funzionamento del sistema e delle opere oggetto di concessione, la cui competenza e responsabilità viene rimessa e rimane unicamente in capo al Concessionario, che si fa garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche e giuridiche vigenti nonché secondo le regole della buona progettazione, oltre che in piena conformità con quanto dichiarato alle autorità pubbliche e/o private competenti.
3. Eventuali variazioni o difformità da quanto indicato nella documentazione presentata al Consorzio, pena la decadenza *ipso jure et facto* della concessione, dovranno essere comunicate al medesimo e da esso approvate

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 12/06/2025.0106347.E



per iscritto. Resta inteso che il Concessionario dovrà necessariamente e preventivamente ottenere dalle competenti autorità le necessarie rettifiche e autorizzazioni.

4. L'opera oggetto del presente atto – e, comunque, ogni intervento allo stesso collegato – dovrà essere eseguita, a spese esclusive del Concessionario, nessuna esclusa, ivi compresi gli importi previsti per la direzione dei lavori, per la progettazione, per le utenze, etc.

Articolo 2 (Durata, efficacia, trasferimento)

1. La presente concessione è valida per 10 (dieci) anni. Decorso tale termine sarà da ritenersi decaduta salvo che non intervenga apposita e specifica proroga espressa. La proroga deve essere richiesta dal Concessionario al Consorzio, che dovrà ricevere tale domanda per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. A tal proposito fa fede la data apposta in sede di protocollazione dell'atto di richiesta al momento della ricezione da parte del Consorzio. Il Consorzio si riserva la facoltà di negare la proroga, di imporre nuove condizioni e/o di richiedere modifiche a quanto realizzato e/o di richiedere nuovi interventi.
2. I lavori di cui al progetto in oggetto dovranno iniziare entro un (1) anno solare a decorrere dalla data di emissione della presente autorizzazione e dovranno essere completati entro il termine di durata di cui al punto che precede. In deroga a quanto indicato nel periodo che precede nel presente comma, gli interventi che incidono sul deflusso delle acque – e dunque sul corretto funzionamento del canale – devono essere realizzati nel periodo di c.d. “secca autunnale” stabilita dal Consorzio, e, comunque, dal momento in cui il flusso delle acque è stato interrotto per consentirli. Posto che il mancato deflusso delle acque è idoneo a ledere i diritti del Consorzio e degli utenti del medesimo, come il Concessionario dichiara di sapere pure per esserne stato informato dal Consorzio medesimo, eventuali ritardi nel termine dei lavori e dunque nella ripresa delle attività del canale determineranno un danno al Consorzio e/o agli utenti di cui dovrà rispondere in termini esclusivi il Concessionario. A titolo di penale espressa, al riguardo, viene stabilito che per ogni giorno di ritardo il Concessionario dovrà corrispondere al Consorzio la somma di euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno subito. Nei confronti dei terzi, parimenti, risponderà in termini esclusivi il Concessionario per ogni danno cagionato dal proprio ritardo.
3. Il Consorzio ha facoltà di revocare e/o modificare la concessione in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, anche in attuazione della normativa vigente o di una delibera consortile, previa comunicazione scritta al Concessionario. In ogni caso, il Consorzio non potrà essere chiamato a corrispondere alcun indennizzo e/o risarcimento in favore del Concessionario e/o di soggetti terzi, nei confronti dei quali l'ultimo unico soggetto responsabile sarà il Concessionario.
4. Il Concessionario e/o i suoi successivi aventi causa si impegnano alla rimozione delle opere e alla rimessione delle cose e dello stato dei luoghi al pristino stato nei casi di cessazione e/o revoca e/o modifica della concessione e, comunque, in ogni caso in cui venga richiesto dal Consorzio. Nel caso in cui il Concessionario non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del Consorzio, quest'ultimo interverrà d'ufficio con addebito delle spese a carico esclusivo del Concessionario, che sin d'ora autorizza tale intervento da parte del Consorzio.
5. Il Concessionario rinuncia sin d'ora ad ogni richiesta, pure a titolo di risarcimento e/o di indennizzo, nei confronti del Consorzio qualora, in dipendenza di interventi manutentori o di qualsiasi altro genere effettuati da parte del Consorzio, siano arrecati danni all'opera realizzata. Il Concessionario rinuncia, altresì, sin d'ora ad ogni richiesta, pure a titolo di risarcimento e/o di indennizzo, nei confronti del Consorzio qualora l'opera realizzata abbia a subire danni o lesioni a seguito e per effetto di fenomeni conseguenti a piogge o altri eventi, anche naturali ed ordinari, in grado di innalzare il livello delle acque.
6. Il Concessionario, e così gli eventuali successivi aventi causa, si impegna a comunicare al Consorzio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il soggetto che, in ipotesi, gli voglia succedere nella concessione, unitamente a richiesta formale da parte di quest'ultimo a subentrare nella concessione facendosi carico di tutti i relativi obblighi. Il Concessionario, all'uopo, si impegna, altresì, ad allegare preliminarmente la presente concessione, nonché lo Statuto ed il Regolamento del Consorzio, agli atti di compravendita o comunque di cessione e/o trasferimento a qualunque titolo di diritti, aventi ad oggetto la proprietà in riferimento alla quale è rilasciata la concessione, con espressa accettazione dell'avente causa di quest'ultimo atto, dello Statuto consortile e del Regolamento da parte del subentrante. Il Concessionario in

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

ipotesi dante causa, comunque, rimarrà solidalmente responsabile del corretto adempimento, da parte dell'avente causa, di tutti gli obblighi e doveri indicati in concessione nei confronti del Consorzio. Il Concessionario in ipotesi dante causa, con la firma del presente atto, dichiara in ogni caso di liberare il Consorzio da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare, da parte dell'avente causa, in difetto degli atti autorizzativi suddetti.

7. Il Consorzio, avendo già ricevuto il relativo assenso da parte del Concessionario e ove lo riterrà opportuno, potrà trascrivere nei pubblici registri immobiliari il presente atto di concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, sin da subito, a provvedere ad ogni adempimento che ai fini della trascrizione si dovesse rendere necessario. I relativi costi, ivi compresi quelli di trascrizione, saranno interamente a carico del Concessionario, che accetta di sostenerli, impegnandosi sin d'ora alla loro corresponsione entro e non oltre sette (7) giorni dalla semplice richiesta da parte del Consorzio. Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 25515404 o a mezzo bonifico bancario nel conto identificato dall'IBAN IT83D0760102400000025515404, indicando come causale "*spese per trascrizione pratica prot. n. 7736 del 22/12/2023*". L'esecutore del pagamento deve risultare il soggetto intestatario della pratica.

Articolo 3 (Oneri economici)

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere in favore del Consorzio, contestualmente e non oltre all'atto della sottoscrizione della presente Concessione, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) per spese di istruttoria e sopralluoghi). Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 25515404 o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario identificato dall'IBAN IT83D0760102400000025515404, indicando come causale "*spese istruttoria pratica prot. n. 7736 del 22/12/2023*". L'esecutore del pagamento deve risultare inderogabilmente il soggetto Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, al pagamento, in favore del Consorzio, di un canone annuo così ripartito: €. 460,00 (quattrocentosessanta/00) per lo scarico del piazzale di 6.565 mq. (Si ricorda che quando verrà ceduto il piazzale a uso pubblico dal canone verrà decurtato l'importo di €. 70 corrispondente a 994 mq. Il Concessionario riconosce espressamente al Consorzio la facoltà di rivedere, anche all'aumento, in ogni momento, la misura del canone prestabilito. Il Consorzio annualmente con apposita delibera consorziale definisce i predetti importi e relative variazioni. Il pagamento di tutti questi importi deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 25515404 o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario identificato dall'IBAN IT83D0760102400000025515404, indicando come causale "*canone concessione pratica prot. n. 7736 del 22/12/2023*". L'esecutore del pagamento deve risultare inderogabilmente il soggetto Concessionario. I Bollettini precompilati sono allegati alla presente. Il pagamento per gli anni successivi al primo (2024 e seguenti) deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del Consorzio.
3. Il canone annuo – originario o come modificato dal Consorzio in virtù dei poteri riconosciuti dalla presente – resterà in ogni caso immutato ed invariato anche nel caso in cui il Concessionario trasferisca a qualunque titolo a terzi, in toto o in parte, il terreno e/o le opere afferenti alla Concessione, salvo che l'avente causa e/o gli aventi causa se ne assumano espressamente il relativo onere – anche parziario, in caso di trasferimento non integrale – fermo, nondimeno, in tale eventualità, il vincolo di solidarietà del Concessionario originario in caso di inadempimento.
4. L'annualità del canone dovuta al Consorzio deve intendersi sempre e comunque riferita al periodo che va dal primo (1) gennaio al trentun (31) dicembre e mai, invece, all'annualità successiva al pagamento effettuato, neppure nel caso in cui la concessione sia rilasciata nel corso dell'anno.

Articolo 4 (Indicazioni tecniche)

1. Il Concessionario, pena anche il risarcimento del danno cagionato, nella realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, del quale è – e rimane – l'unico responsabile, deve rispettare le seguenti indicazioni tecniche e procedere alle seguenti operazioni:
2. convogliare lo scarico delle acque bianche provenienti dal parcheggio pubblico nel Canale dei Molini, deve essere consegnata copia allo scrivente del tracciato delle restanti acque, nere e bianche (nella fattispecie provenienti da tutto il lotto);
3. Il dimensionamento della vasca di laminazione compete al committente. Si chiede quindi **attestazione**

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

certificante la portata massima ammissibile per il nostro ente che è di 5 litri/sec/ha e la totale assenza di sfioratori. Le opere di scarico finali dovranno essere dimensionate per tale portata ammissibile e dovrà essere consegnata tavola esplicativa di ciò oltre a tavola progettuale della vasca di laminazione e realizzazione di pozzetto ispezione vasca di laminazione.

4. realizzare tutte le opere oggetto di concessione, se prevedono lavori nell'alveo del canale, entro e non oltre la secca del canale del mese di ottobre; ogni richiesta di prosecuzione della secca oltre alla data suddetta sarà ritenuta violazione della presente concessione e sarà dovuta una penale di 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo.
5. garantire la correttezza dei lavori effettuati in virtù della concessione e rispondere per eventuali cedimenti, malfunzionamenti, infiltrazioni e/o quant'altro che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'asta del canale a giudizio discrezionale e insindacabile del Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda;
6. realizzare, in generale, i lavori in piena conformità alle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dal Consorzio e dalle autorità pubbliche e/o private competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autorità statali, regionali, provinciali, comunali, sanitarie, ambientali, etc.), nonché alle planimetrie e ai progetti ad esse allegati, anche alle istanze del Concessionario, che, del pari, dovranno essere conformi a quanto presentato al Consorzio.
7. **Si ribadisce la richiesta di togliere qualunque possibilità di immissione nel canale attraverso qualunque sfioratore**
8. Il Concessionario deve comunque verificare da qualsivoglia profilo (tecnico, legale, ecc.) le indicazioni impartitegli dal Consorzio e, ove ravvisasse delle criticità di qualunque genere, è tenuto a darne pronta comunicazione scritta allo stesso. In ogni caso, nessuna eccezione in punto potrà essere sollevata successivamente alla realizzazione di quanto costituisce oggetto di concessione, anche in merito, a titolo esemplificativo, alla validità ed alla efficacia dei provvedimenti, dello statuto e dei regolamenti consortili.
9. È obbligo generale del Concessionario quello di ricostruire, esclusivamente a propria cura e spese, e con assunzione di ogni responsabilità, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei lavori.
10. I lavori potranno essere eseguiti previa comunicazione da far pervenire al Consorzio per iscritto, fermo l'obbligo di esibizione di tutte le prescritte autorizzazioni pubbliche e di quant'altro stabilito dalla Concessione. L'inizio dei lavori non rappresenta autorizzazione, ratifica o assunzione di responsabilità, da parte del Consorzio, in ordine a quanto contenuto nelle indicate autorizzazioni pubbliche e/o private.
11. I lavori per la realizzazione dell'opera oggetto della presente e, comunque, ogni intervento ad essa collegato, non dovranno interferire con il periodo irriguo per non pregiudicare in alcun modo le irrigazioni o i prelievi in atto degli utenti. L'opera, per la parte di canale utilizzata a scopo irriguo, potrà quindi essere realizzata solo durante le secche consortili, salvo richiesta motivata in deroga, formalmente assentita dallo scrivente Consorzio.
12. Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque. Il Consorzio sarà, in ogni caso, indenne da ogni responsabilità conseguente ad eventuali tracimazioni, infiltrazioni, sifonamenti o cedimenti del canale che dovessero verificarsi, e la loro ripresa sarà a carico esclusivo del Concessionario senza nessun onere da parte del Consorzio.
13. Il Concessionario dovrà garantire, durante l'esecuzione dei lavori, il regolare deflusso delle acque.
14. Eventuali imprevisti e/o varianti nell'esecuzione delle opere che dovessero presentarsi durante i lavori dovranno essere esaminati congiuntamente dalla Direzione Lavori, nominata dal Concessionario, e dal Consorzio, che insieme concorderanno – esclusivamente mediante prescrizioni formalizzate per iscritto – idonee soluzioni. Resta inteso che il Concessionario dovrà necessariamente e preventivamente ottenere dalle competenti autorità le necessarie rettifiche e autorizzazioni. Ogni responsabilità anche sulle nuove opere sarà esclusivamente in capo al Concessionario.
15. A lavori ultimati, sarà cura del Concessionario trasmettere per iscritto al Consorzio, unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori, una dichiarazione (certificazione) attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente.
16. Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione delle opere previste e, nel caso, di ordinare le modifiche e gli interventi che dovesse ritenere necessari, il tutto a cura

e spese esclusive del Concessionario, il quale dovrà provvedere senza indugio, rimanendone comunque l'unico responsabile.

Articolo 5 (Ulteriori oneri e responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è tenuto e si impegna all'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, emanate o da emanarsi, tra cui, segnatamente, le disposizioni di cui al R.D. 08/05/1904, n. 368, e al R.D. 25/07/1904, n. 523, e loro successive modifiche, nonché i provvedimenti rilasciati dagli enti preposti e le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro, l'agricoltura, l'industria, l'igiene, la pesca e la sicurezza pubblica, e comunque ogni altra norma inerente le attività svolte e le opere realizzate di cui alla presente.
2. Qualsiasi responsabilità, anche per danni a cose e/o a persone, conseguenti alla mancata o intempestiva pulizia dei manufatti, sarà esclusivamente a carico del Concessionario; sarà inoltre onere e responsabilità esclusiva del Concessionario l'allontanamento del materiale depositato sotto i tubi di immissione delle acque bianche.
3. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino a perfetta regola d'arte di tutti i manufatti pre-esistenti eventualmente danneggiati dai lavori; i manufatti realizzati dal Concessionario sono di competenza del medesimo che, pertanto, ne è il solo responsabile. Ogni intervento sui manufatti non deve intralciare il normale funzionamento del canale e il corso delle acque.
4. Resteranno a carico esclusivo del Concessionario tutte le riparazioni e/o opere manutentive che si rendessero necessarie, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della presente e/o delle opere collegate a queste ultime. Ogni onere economico, autorizzazione, sarà a carico esclusivo del Concessionario, così come gli eventuali danni lamentati da terzi in conseguenza dell'intervento o dei fatti che hanno reso necessario l'intervento. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio. Nel caso di inadempienza entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione da parte del Consorzio, lo stesso avrà facoltà di intervenire d'ufficio con addebito delle spese a carico esclusivo del Concessionario. Il Concessionario sin d'ora autorizza tutto quanto utile ai fini dello svolgimento dell'intervento da parte del Consorzio. Alla riscossione delle somme indicate si procederà con le norme e con i privilegi di esenzione delle contribuzioni consorziali. Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dal Consorzio. In ogni caso, sarà compito esclusivo del Concessionario richiedere – se necessarie – le dovute autorizzazioni.
5. Parimenti, nel caso si renda necessario intervenire sul canale nelle parti tombate, sarà obbligo del Concessionario porre in essere l'intervento, eventualmente anche rimuovendo la copertura del canale. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà, come stabilito al precedente comma, esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio. Nel caso di inadempienza entro trenta (30) giorni dalla segnalazione da parte del Consorzio, lo stesso avrà facoltà di intervenire d'ufficio con addebito delle spese a carico esclusivo del Concessionario. Il Concessionario sin d'ora autorizza tutto quanto utile ai fini dello svolgimento dell'intervento da parte del Consorzio. Alla riscossione delle somme indicate si procederà con le norme e con i privilegi di esenzione delle contribuzioni consorziali. Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario – che rimarrà comunque l'unico responsabile – dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno indicate dal Consorzio. Ogni onere economico, autorizzazione, sarà a carico esclusivo del Concessionario, così come gli eventuali danni lamentati da terzi in conseguenza dell'intervento o dei fatti che hanno reso necessario l'intervento.
6. Qualora, in futuro, a seguito dell'esecuzione di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria del canale da parte del Consorzio, si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in oggetto, ciò dovrà essere fatto a cura e spese esclusivamente del Concessionario che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio e a nome di eventuali futuri aventi causa con i quali resterà, comunque, solidalmente impegnato. Il Concessionario proporrà, al riguardo, tempi e modalità di intervento, restando, in difetto, responsabile del mancato rispetto della presente disposizione e tenuto al risarcimento dei danni eventualmente cagionati.

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

7. Il Concessionario si impegna a provvedere periodicamente alla pulizia del canale per la lunghezza di 3 mt a monte e 3 mt a valle delle opere (es. scarico). Nel caso in cui non provveda entro le secche ordinarie (giugno e ottobre), vi provvederà il Consorzio, senza comunicazioni, imputandone i relativi costi al Concessionario.
8. Nulla potrà essere richiesto dal Concessionario al Consorzio per interruzioni di fornitura di acqua o per inquinamenti o torbidità delle acque. Nel caso in cui terzi lamentino danni in conseguenza dell'intervento posto in essere dal Concessionario, quest'ultimo si assume sin d'ora ogni e più ampia responsabilità, anche per risarcimento danni, sollevando per l'effetto da ogni conseguenza negativa il Consorzio.
9. Il Concessionario, con la firma del presente atto, dichiara di liberare il Consorzio da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare in difetto degli atti autorizzativi necessari all'intervento in oggetto.
10. Il Concessionario deve garantire il mantenimento della qualità delle acque. In particolare, a titolo esemplificativo, deve garantire che, durante il cantiere per la realizzazione dell'opera, non vengano sversati e comunque non vi siano idrocarburi, altri agenti inquinanti e/o aumento di materiale sospensivo. Onde verificare l'ottemperanza di questo obbligo, il Consorzio ha facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, analisi delle acque, anche giornaliera, con prelievo ante e post cantiere, e con comunicazione dei risultati via email (consorziomuliniimola@acantho.it) o a mezzo fax (0542/23157) al Consorzio medesimo, a spese esclusive del Concessionario, , soprattutto laddove il cantiere abbia contatto con l'elemento acqua meteorica di poi convogliata lungo l'asta del canale.
11. Il Consorzio si riserva il diritto di accedere al cantiere, anche con propri tecnici di fiducia, nonché di verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli concessi e/o autorizzati pure in corso di opera.
12. Il Concessionario si assume l'obbligo di riparare tutte le alterazioni e i guasti derivanti dalle opere, atti o fatti permessi, restando in ogni caso a carico del Concessionario ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, anche nei confronti del Consorzio concedente e/o di terzi.
13. Il Consorzio, laddove, per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, debba procedere alla chiusura della corsia di servizio realizzata con il progetto in oggetto, potrà procedervi in qualsiasi momento a sua insindacabile discrezione, senza alcuna autorizzazione, oneri, diritti di occupazione, etc. potendo accedere con tutti i mezzi e le attrezzature necessarie.

Articolo 6 (Clausola penale e miscellanea)

1. Il Concessionario, nel caso in cui non dovesse provvedere correttamente e integralmente ad adempiere anche solo uno degli obblighi e/o dei doveri assunti con la presente concessione, sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale espressa, l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna violazione. È fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il maggior danno in ipotesi patito.
2. Il Concessionario prende atto che il Consorzio concedente continuerà a depositare il materiale di risulta derivato dalle opere di manutenzione e pulizia periodiche, come d'uso, in franco di rispetto, secondo il vigente R.D. di Polizia Idraulica. Nell'eventualità che, stante la limitatezza dello spazio disponibile, potesse risultare necessaria la rimozione di tale materiale, la stessa sarà a carico ed onere del Concessionario e/o dei suoi aventi causa (fermo il vincolo solidale del Concessionario medesimo). Il Consorzio, dietro formale richiesta, potrà rendersi disponibile allo smaltimento con recupero delle spese a carico del Concessionario attuale o degli eventuali futuri aventi causa.
3. Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico esclusivo del Concessionario.
4. Nulla potrà essere richiesto al Consorzio, nemmeno a titolo di miglioria e/o addizione e/o arricchimento senza causa, né in pendenza, né al termine della efficacia della presente.
5. La mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente atto.
6. Il Concessionario riconosce espressamente sin d'ora la facoltà incondizionata di transito e di passaggio in favore dei mezzi e del personale consortile.
7. Il Concessionario rinuncia sin d'ora alla richiesta di danni per esondazioni, in quanto nel canale vengono recepiti scoli di acqua che non sono sotto il controllo del Consorzio.

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

8. Il Concessionario è consapevole che, per quanto non previsto dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia, nonché il Regolamento Consortile per le concessioni precarie e le licenze, che qui si richiama integralmente a far parte integrante e sostanziale della presente scrittura e che il Concessionario dichiara di ben conoscere. Copia del regolamento è comunque a disposizione del Concessionario presso gli uffici del Consorzio.
9. Qualunque opera non menzionata e/o contenuta espressamente nella presente è da intendersi come abusiva e, pertanto, potrà essere rimossa dal Consorzio in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio. Ogni costo e ogni responsabilità, anche nei confronti dei terzi, sarà a carico esclusivo del Concessionario.

Articolo 7 (Esecuzione e fine lavori – efficacia o inefficacia della Concessione)

1. Prima di iniziare i lavori oggetto della concessione, il Concessionario è tenuto in ogni caso a prendere accordi con il Tecnico Consortile per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti.
2. Il personale consorziale ha sempre facoltà di accedere al cantiere del Concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti dal medesimo con la sottoscrizione della presente.
3. Non appena ultimati i lavori, il Concessionario è tenuto a darne avviso scritto al predetto Tecnico per le operazioni di riscontro finale, fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio.
4. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio, nessuna variante può essere apportata senza la preventiva autorizzazione scritta del Consorzio.
5. La concessione dispiegherà efficacia soltanto dopo che il Tecnico Consortile avrà verificato la regolarità dei lavori e la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali.
6. In caso positivo, sulla copia della concessione in possesso del Concessionario sarà apposta, da parte del personale consorziale, al momento del sopralluogo conclusivo, una dichiarazione di definitivo benessere.
7. In caso negativo, in assenza di detto requisito, la concessione rimarrà sospesa e priva di efficacia, fatta eccezione per le prescrizioni poste a carico del Concessionario e per gli obblighi e/o i doveri dallo stesso qui assunti, che continueranno comunque a produrre effetto vincolante nei confronti ed a beneficio del Consorzio, che, di conseguenza, a titolo meramente esplicativo, non esaustivo, potrà agire in ogni sede e modo per ottenere il loro adempimento coattivo, rivendicare il pagamento delle penali, pretendere il risarcimento dei danni patiti e patienti, escutere la fidejussione ovvero trattenere le somme a garanzia di cui al deposito cauzionale e, in generale, provvedere alla propria miglior tutela, anche in sede giurisdizionale.

Si resta in attesa di una copia della presente debitamente sottoscritta in ogni pagina in segno di formale accettazione, da far pervenire a questo Consorzio entro trenta (30) giorni dalla data indicata in epigrafe, unitamente a:

- (1) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
- (2) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di trascrizione qualora richieste;
- (3) copia dello Statuto Consortile e del Regolamento sottoscritti per presa visione e loro accettazione;
- (4) fidejussioni ovvero assegno circolare per la costituzione del deposito cauzionale a garanzia, di cui meglio sopra.

Decorso inutilmente tale termine di trenta giorni, la presente sarà del tutto priva di qualsiasi efficacia e sarà necessario procedere ad una nuova richiesta. È fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere, comunque, un importo a titolo di rimborso delle spese sostenute per il presente procedimento, che, sin d'ora, si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00).

Imola, li _____

Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda

IL PRESIDENTE

(Zambrini Giordano)

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

Per ricezione, presa visione, comprensione ed integrale accettazione della presente scrittura e di tutte le condizioni nella stessa indicate e prescritte, nonché di quelle che verranno successivamente impartite, oltre che del Regolamento consortile vigente in materia.

Imola, li _____

IMOLA AUTOIMMOBILIARE S.R.L. _____

Il Concessionario dichiara, inoltre, specificamente, che, qualora dovessero verificarsi danni alle opere oggetto della presente a seguito di interventi sul canale, nulla avrà a pretendere dal Consorzio a titolo di risarcimento.

Imola, li _____

IMOLA AUTOIMMOBILIARE S.R.L. _____



HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

Spett.le
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei - SUAP
Piazza Gramsci n. 21
40026 Imola (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c.
Direzione Lavori
Geom. Matteo Bucchi
Via I° Maggio, 86/C
40026 Imola (BO)
PEC: matteo.bucchi@geopec.it

Imola, Hera spa Protocollo In Uscita 0055645/25 Data 01/07/2025

PEC

Rif: Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/MCI

**Oggetto: Pratica n. Pratica n. 20810007 Fabbricato commerciale + parcheggio pubblico in via Selice in Comune di Imola.
Nulla Osta per la presa in carico provvisoria della gestione di fognatura bianca**

In riferimento pratica in oggetto, relativa alle opere previste dal parere emesso in data 08/08/2024 prot. Hera S.p.A. n. 70629 siamo a comunicarVi quanto segue:

A) FOGNATURA BIANCA

Sulla base degli elaborati presentati si è effettuato un sopralluogo in sito; i rilievi e le verifiche compiute dai ns. tecnici sulle opere eseguite hanno dimostrato la conformità delle stesse ai progetti approvati e la loro rispondenza per qualità tecnica e caratteristiche funzionali alle esigenze gestionali di questa Società.

B) ITER PRESA IN CARICO PROVVISORIA

Si precisa che ai soli fini di consentire l'utilizzazione dei fabbricati, la nostra Società fornirà, in forma transitoria, i servizi richiesti, ritenendosi comunque sollevata da ogni qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a terzi per un malfunzionamento degli impianti. Nel caso di rotture dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall'esecuzione dei relativi interventi rimarranno in carico al Soggetto Attuatore.

La formalizzazione della consegna definitiva - della gestione delle opere di pubblico interesse a questa Società - dovrà avvenire a seguito:



- a) della consegna dell'opera da parte del lottizzante al Comune
 - b) della comunicazione a questa Società dei riferimenti della delibera di acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione del comparto in questione.
- Per eventuali opere che rimarranno su lotti privati, si pone attenzione alla necessità di disporre delle servitù "interne" alla lottizzazione che il lottizzante dovrà rilasciare al Comune.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il tecnico referente Gabriele Gaddoni Tel 3204724075 email: gabriele.gaddoni@gruppohera.it; pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto, la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Responsabile Progettazione Ingegneria HERAtech S.r.l.
Procuratore speciale Hera S.p.A.

Dott. Ing. Marco Guidorzi

Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.